



Partners associati:
 Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Mantovani Rag. Matteo
 Scaini Dott. Fabio
 Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
 Arveti D.ssa Nives
 Campostrini Rag. Barbara
 Lodigiani Rag. Angelo
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Scassa D.ssa Sara
 Sega D.ssa Barbara
 Barretta Dott. Stefano
 Freddi D.ssa Katia



Mantova – Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 Telefono 0376369448 224070/1
 Telefax 0376/369449
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206
 Email: stumant@mantovanieassociati.it
 PEC: stumant@legalmail.it
 Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015
 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev.006

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2023 n. 11

**BONUS INVESTIMENTI 4.0: modifiche
 termini dal 30.09 al 30.11.2023**



Ancora modifiche ai termini previsti per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020.

Nel testo del Ddl di conversione del DL 198/2022 (c.d. "Milleproroghe") già approvato dal Senato, sul quale il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia alla Camera, è stato ulteriormente prorogato, dal 30 settembre al **30 novembre 2023** il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni "**ordinari**" prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.

In merito al bonus investimenti "4.0", con l'art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (*legge di bilancio 2023*), intervenendo sull'art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, il termine per effettuare gli investimenti in beni **materiali "4.0"** era stato già prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Ora, il nuovo comma 1-ter dell'art. 12 del DL 198/2022 interverrà nuovamente sul citato comma 1057, disponendo che "All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023»".

Pertanto, ai sensi del nuovo art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi "4.0" (*indicati nell'allegato A alla L. 232/2016*), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (*in luogo del precedente 30 settembre 2023*), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **40%** del costo per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni** di euro;
- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

In altri termini, per gli investimenti effettuati **nel 2022** o nel termine "lungo" del 30 novembre 2023 in caso di "prenotazione" entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (*art. 1 comma 1057 della L. 178/2020*).

Per gli investimenti effettuati **dal 2023** il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (*art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020*).

Nessun intervento è stato invece previsto con riguardo al credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per cui resta fermo al 30 giugno 2023 il termine "lungo" previsto dall'art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.

Nella conversione in legge del Milleproroghe è stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2023 del termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali "**ordinari**", termine che era fissato al 30 giugno 2023 e che non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera della legge di bilancio 2023.



Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 12 del DL 198/2022 prevede infatti che "All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" siano sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023"

L'art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (*in assenza di precedente "prenotazione"*), il credito d'imposta spetta nella misura del **6%** del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (*art. 1 comma 1055*).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine "lungo", che sarebbe ora prorogato al 30 novembre 2023 (*in luogo del precedente 30 giugno 2023*), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. "**prenotazione**", che incardina l'agevolazione nella disciplina prevista dall'art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

La proroga del termine lungo dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 appare particolarmente significativa per i beni "ordinari", considerato che per gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati nel **2023** – senza alcuna "prenotazione" – allo stato attuale non è previsto il riconoscimento di **alcun credito** d'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani